

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 30-11-2020

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20  
D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:00, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Gualtieri Romina</b>	<b>P</b>	<b>GRECI SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>FELICIONI VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>ANTOLINI ROMANO</b>	<b>P</b>
<b>TIBURZI UGO</b>	<b>A</b>	<b>FERMANELLI TARCISIO</b>	<b>P</b>
<b>ANTONINI ANITA</b>	<b>P</b>	<b>PERUGINI ROBERTO</b>	<b>A</b>
<b>GIDIUCCI LORENZO</b>	<b>P</b>	<b>FERMANELLI FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>D'ANGELO ROMINA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SIMONELLI LUIGI.

Il Signor Gualtieri Romina, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GIDIUCCI LORENZO  
FERMANELLI FRANCESCA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii. ;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**Considerato** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100;

**Visto**, in particolare, l'articolo 20 del predetto d.lgs. n.175/2016 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

### **Considerato che:**

I predetti piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari nr.27/2017 e nr.26 del 31/07/2018, esecutive nei modi di legge, con le quali il Comune di Monte Urano, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.24 del predetto d.lgs. n.175/2016 e successive variazioni, ha proceduto ad una prima ricognizione, di carattere straordinario, di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;

**Dato atto** che, ai sensi del predetto T.U.S.P. n.175/2016, (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Tenuto conto** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse

pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto** conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata ed del conseguente piano di razionalizzazione come risultante nell'allegato "A" al presente provvedimento, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

**Viste** le apposite linee guida recentemente pubblicate, definite d'intesa tra il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti, sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs. n.175/2016;

**Rilevato** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Preso atto** dei pareri favorevoli rilasciati ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, dal funzionario Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e dell'azione amministrativa e contabile;

**Preso atto** del parere favorevole rilasciato ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, dal funzionario Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Con il seguente risultato di apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:**

**Consiglieri presenti e votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9**

## **D E L I B E R A**

- a) Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Monsampietro Morico alla data del 31 dicembre 2019, definendole, accertandole e razionalizzandole così come evidenziato nella documentazione allegata alla presente sotto la lettera "A" affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- c) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione, come sopra effettuata, oltre che alla competente sezione della Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo.
- d) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- e) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- f) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- g) Di inviare copia della presente deliberazione inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

### **Inoltre,**

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

Con il seguente risultato di altra apposita VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9 Voti favorevoli: n. 9

## **Il Consiglio Comunale D E L I B E R A**

**Di dichiarare** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

**Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.**

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 19 del 30-11-2020, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 30-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Romina Gualtieri)*

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 19 del 30-11-2020, comportando la stesa riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

Data: 30-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*(Romina Gualtieri)*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SIMONELLI LUIGI

**Il Presidente**  
F.to Gualtieri Romina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Monsampietro Morico, 17-12-2020

**IL RESPONSABILE DI  
PUBBLICAZIONE**  
*F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)*

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000;

**Il Segretario Comunale**  
F.to SIMONELLI LUIGI

---